



COMUNE DI COLLIO V.T.

Provincia di Brescia

P.zza Zanardelli, 24 - 25060

TEL. 030.9225052 - FAX 030-9280791 – protocollo@pec.comune.collio.bs.it

ORDINANZA N. 23

del 21/08/2024

SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DA CHI NON E' SOGGETTO PASSIVO DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) E DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI ALL'ESTERNO DEI CASSONETTI E/O SUL TERRITORIO.

Premesso che;

- nei Comuni limitrofi al nostro territorio, in relazione al servizio di igiene urbana, si applica il metodo cosiddetto della raccolta porta a porta, con inibizione del conferimento dei rifiuti nei cassonetti stradali;
- in data 02/05/2017 è iniziato sul nostro territorio comunale il nuovo servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso il posizionamento di cassonetti con calotta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e dell'umido;
- molte volte da ciò ne deriva un abbandono di rifiuti all'esterno dei cassonetti posti nel territorio di questo Comune da parte di non residenti senza il titolo di soggetto passivo TARI e da parte dei residenti che hanno smarrito o ancora non hanno ritirato la chiave;

Rilevato che sul territorio comunale detto comportamento ha già determinato un notevole incremento di abbandono di rifiuti all'esterno dei cassonetti in questo Comune, con un aumento esponenziale del quantitativo di rifiuti solidi urbani comportando un indebito aggravio dei costi per il servizio di igiene urbana che grava sui cittadini di questo Comune;

Considerato che simili comportamenti non sono tollerabili e che il conferimento abusivo o l'abbandono di rifiuti comporta un aggravio del servizio e delle spese per le casse comunali, distogliendo risorse umane e mezzi dal regolare svolgimento del servizio stesso.

Ritenuto pertanto di dover vietare ai non residenti senza il titolo di soggetto passivo TARI il conferimento nei cassonetti mal funzionanti o aperti dislocati sul territorio del Comune di Collio, che di conseguenza non concorrono ai costi del sostenimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARI) e di vietare l'abbandono di rifiuti all'esterno dei cassonetti e sul territorio comunale da parte dei residenti e non;

Richiamati i principi stabiliti dalla legge 689/81 (art. 16 – pagamento in misura ridotta);

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000,

Visto il vigente Statuto Comunale,

ORDINA

- di vietare il conferimento dei rifiuti che provengono da altri Comuni nei contenitori presenti nel territorio comunale di Collio, da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI e che pertanto non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio di igiene ambientale;

- di stabilire che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare, dal D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l'inosservanza del divieto di cui sopra, per coloro che conferiscono rifiuti nel territorio del Comune di Collio, comporti la sanzione per ogni episodio rilevato, stabilita nella seguente misura:
 - a) conferimento nei cassonetti, sanzione da € 50,00 a € 500,00, applicata con le modalità previste modalità previste dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689
 - b) abbandono dei rifiuti sul territorio di Collio, sanzione da € 100,00 a € 500,00, applicata con le modalità previste dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689
- di vietare l'abbandono di rifiuti all'esterno dei relativi contenitori stradali o sul territorio comunale da parte dei residenti;
- di stabilire che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare, dal D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, l'inosservanza del divieto di abbandono dei rifiuti all'esterno dei relativi contenitori stradali o sul territorio comunale nonché l'errato conferimento di rifiuti in contenitori diversi da quelli di riferimento, da parte dei residenti, comporti, per ogni episodio rilevato, la sanzione da € 50,00 a € 500,00, applicata con le modalità previste dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla data di notifica e comunicazione.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'albo pretorio on-line e sito istituzionale del Comune;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti organi:
Stazione Carabinieri di Collio,
Stazione Carabinieri Forestali di Gardone Val Trompia,
cui competono il controllo e la vigilanza sull'ottemperanza della presente ordinanza.


 IL SINDACO
Mirella Zanini